

INTELLIGENZA ARTIFICIALE/2

# Copyright e plagio digitale, nodi difficili da sciogliere

Lydia Mendola

La capacità dei modelli di IA generativa di “digerire” migliaia di documenti come testi o immagini (che possono o meno essere protette dal copyright) per poi “produrre” contenuti che possono apparire dotati di una certa creatività, ha portato molti a interrogarsi sulla possibilità di tutelare l’output di questi modelli ricorrendo al diritto d’autore. Oggi non esiste una norma che definisca direttamente e univocamente chi sia l’autore di un’opera generata da una IA. Allo stato attuale, l’opera generata da un modello di IA non potrebbe trovare protezione nel diritto d’autore per la mancanza dell’apporto umano nell’atto creativo. Sia l’Ue che la maggior parte degli ordinamenti nazionali nel mondo, hanno assunto la posizione secondo cui i modelli di IA non possono essere qualificati come autori di un’opera, e quindi il contenuto prodotto da un modello di IA generativa non può essere considerato un’opera protetta da copyright, a meno che non sia individuabile un apprezzabile apporto creativo dell’essere umano. Quindi, in assenza di apporto creativo di un essere umano, c’è la possibilità che le opere generate dall’IA diventino di pubblico dominio. L’autore dovrà così dimostrare come il modello di intelligenza artificiale abbia rappresentato un momento o uno strumento all’interno di un processo creativo più complesso. Di recente l’Ufficio statunitense per il diritto d’autore ha concesso la registrazione di un fumetto generato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale ma solo perché è stato opportunamente valorizzato l’apporto umano nel momento creativo. La decisione è ancora al vaglio dell’Ufficio che si è riservato di approfondire ulteriormente.

Rispetto alla possibilità di usare contenuti prodotti da terzi e protetti da copyright per “addestrare” modelli di intelligenza artificiale, sorgono non pochi dubbi. La maggior parte dei sistemi IA viene addestrata utilizzando enormi quantità di contenuti raccolti dal web, ma sulla legittimità del ricorso a questa tecnica non è possibile dare una risposta univoca.

Con l’introduzione dell’eccezione “Test and Data mining” contenuta nella Direttiva europea sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, l’attività di estrazione massiva di dati digitali e la loro riproduzione è consentita liberamente a condizione che l’uso delle opere e degli altri materiali estratti non sia stato

espressamente “riservato” dai titolari dei diritti in modo appropriato. In altre parole, sono i titolari dei diritti che si devono attivare, con mezzi opportuni, per proteggere le proprie opere e fare

in modo che non siano oggetto di attività di estrazione massiva di dati.

Quanto alle modalità con cui tale riserva debba essere espressa e portata a conoscenza dei terzi,

il legislatore italiano non dà indicazioni specifiche. Più precisi invece sono stati per esempio il legislatore tedesco o quello olandese.

Se in futuro sarà possibile addestrare un modello

di intelligenza artificiale utilizzando contenuti tutelati dal diritto d'autore altrui, ciò escluderebbe che l'output del modello di IA possa comunque integrare una violazione del diritto d'autore. Pensiamo a un modello di intelligenza artificiale “da testo a immagine”. Se il modello viene addestrato su molti milioni di immagini e utilizzato per generarne di nuove, è estremamente improbabile che ciò costituisca una violazione del copyright in quanto il risultato finale sarà molto diverso dalle opere originali. Ma se come modello si utilizzassero immagini di uno specifico artista, con l'obiettivo di generare lavori che ne riproducano stile e tecnica, e quindi confondibili con l'opera originale, allora l'artista in questione potrebbe opporsi a circolazione e sfruttamento della nuova opera generata dal modello di IA, anche laddove non abbia espresso a monte alcuna riserva rispetto allo scraping dei suoi contenuti. Potrebbe infatti lamentare la sussistenza di un plagio evolutivo, che ricorre quando l'opera originaria (plagiata) è comunque riconoscibile nella nuova opera.

E a questo punto la domanda diventa: chi è il responsabile della possibile attività illecita? Chi è

il responsabile del plagio? Il modello di intelligenza artificiale generativa, il suo programmatore, l'azienda che possiede la relativa piattaforma,

o l'utente che ha interrogato il modello di intelligenza artificiale per ottenere l'opera plagiaria? Anche in questo caso, la risposta non

è univoca e sarà necessario indagare gli step

del processo creativo che ha portato alla produzione di un certo contenuto.

Partner dello Studio Legale Portolano Cavallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

